

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0187/2002

24 maggio 2002

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(15121/1/2001 – C5-0115/2002 – 2000/0327(COD))

Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Emmanouil Mastorakis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	9

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 14 giugno 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802 – 2000/0327(COD)).

Nella seduta del 13 marzo 2002 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (15121/1/2001 – C5-0115/2002).

Nella riunione del 24 gennaio 2001 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo aveva nominato relatore Emmanouil Mastorakis.

Nelle riunioni del 17 aprile e 22 maggio 2002 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 41 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Luciano Caveri (presidente), Rijk van Dam (vicepresidente), Gilles Savary (vicepresidente), Helmuth Markov (vicepresidente), Emmanouil Mastorakis (relatore), Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo, Danielle Darras, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Dieter-Lebrecht Koch), Fernando Fernández Martín (in sostituzione di Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jacqueline Foster, Jean-Claude Fruteau (in sostituzione di Michel J.M. Dary), Juan de Dios Izquierdo Collado, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Georg Jarzembowski, Giorgio Lisi, Sérgio Marques, Erik Meijer, Francesco Musotto, Camilo Nogueira Román, Josu Ortuondo Larrea, Marit Paulsen (in sostituzione di Dirk Sterckx), Karla M.H. Peijs, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Isidoro Sánchez García, Dana Rosemary Scallon, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Renate Sommer, Margie Sudre, Maurizio Turco (in sostituzione di Bruno Gollnisch), Joaquim Vairinhos, Herman Vermeer, Ari Vatanen e Mark Francis Watts.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 24 maggio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (15121/1/2001 – C5-0115/2002 – 2000/0327(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15121/1/2001 – C5-0115/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 676³),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0187/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 316.

² GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 83.

³ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 184.

Emendamento 1
Articolo 10, paragrafo 1

1. È istituito un consiglio di amministrazione.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 2
Articolo 10, paragrafo 2, lettera d), comma 2

Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, possibilmente in versione modificata, in seconda lettura o con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta ***entro un termine di due mesi***, possibilmente in versione modificata, in seconda lettura o con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Motivazione

Nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione non riescano a raggiungere la maggioranza richiesta, per evitare che l'Agenzia rimanga a lungo senza programma di lavoro, è opportuno imporre un termine di due mesi entro il quale il consiglio di amministrazione deve adottare il programma di lavoro modificato.

Emendamento 3
Articolo 13, paragrafo 2

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle **deliberazioni**.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle **riunioni**.

Motivazione

Modifica derivante da un miglioramento di carattere linguistico del testo greco.

Emendamento 4
Articolo 13, paragrafo 4

4. **Su proposta del Presidente, qualora** si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri designati in qualità di professionisti dei settori maggiormente interessati. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.

4. **Qualora** si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri designati in qualità di professionisti dei settori maggiormente interessati. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.

Motivazione

Non è opportuno che la questione della riservatezza sia sollevata solo dal Presidente del consiglio di amministrazione. Anche gli altri membri devono avere la possibilità di farlo.

Emendamento 5
Articolo 15, paragrafo 1

1. L'Agenzia è diretta dal direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. **Ferme** restando le rispettive competenze della Commissione e del

1. L'Agenzia è diretta dal direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni, **ferme** restando le rispettive competenze della Commissione e del

consiglio di amministrazione, ***il direttore
esecutivo non sollecita né prende
istruzioni da alcun governo o altro
organismo.***

consiglio di amministrazione.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad evitare ripetizioni superflue. Dire che il direttore esecutivo è completamente indipendente è sufficiente.

MOTIVAZIONE

A. INTRODUZIONE

La proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima fa parte della seconda serie di provvedimenti proposti dalla Commissione in seguito al naufragio della petroliera Erika. Con tali provvedimenti – che, oltre all'istituzione dell'Agenzia in questione, includono l'istituzione di un sistema europeo di informazione sul traffico marittimo e l'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee – la Commissione intende proteggere in modo efficace la navigazione europea dal rischio di incidenti e i mari dall'inquinamento.

La nuova Agenzia fornirà agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria in vista di un'applicazione efficace della legislazione comunitaria nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, effettuerà un monitoraggio di tale applicazione e valuterà l'efficacia delle misure in vigore.

B. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Al termine della prima lettura, risalente al giugno dello scorso anno, il Parlamento aveva approvato 17 emendamenti con i quali cercava soprattutto di rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia rispetto alla Commissione, di potenziare le competenze del suo consiglio di amministrazione, di stabilire la possibilità per gli Stati membri di richiedere l'assistenza tecnica dell'Agenzia in determinati casi, nonché di far includere una disposizione relativa alla lotta contro la frode. Il Parlamento ha inoltre aggiunto all'obiettivo generale dell'Agenzia la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, inserendo una menzione al riguardo nella denominazione stessa dell'Agenzia. Per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione, il Parlamento europeo ha respinto la partecipazione a quest'ultimo di suoi rappresentanti e ha ritenuto che il criterio di nomina dei membri di detto consiglio dovesse essere la loro esperienza in materia di sicurezza marittima. Infine, il Parlamento ha chiesto che la valutazione delle attività dell'Agenzia fosse affidata ad esperti esterni.

C. POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

1. Reazione agli emendamenti del Parlamento

a) Emendamenti del Parlamento inseriti nella posizione comune

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti del Parlamento riguardanti:

- l'aggiunta di un nuovo considerando relativo alla trasparenza e al controllo dei fondi comunitari assegnati all'Agenzia (emendamento 1 del PE, ripreso nel considerando 12);
- la possibilità per l'Agenzia di intervenire per fornire assistenza ai paesi candidati all'adesione senza esplicita richiesta della Commissione (emendamento 4 del PE, ripreso nell'articolo 2, lettera g));

- l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere i risultati delle visite effettuate presso gli Stati membri non solo alla Commissione ma anche allo Stato membro interessato (emendamento 7 del PE, ripreso nell'articolo 3, paragrafo 3);
- il ruolo consultivo della Commissione nell'adozione del programma di lavoro dell'Agenzia da parte del suo consiglio di amministrazione. Quasi in linea con il Parlamento, il Consiglio ha stabilito che il consiglio di amministrazione agisca "tenuto conto del parere della Commissione" (emendamento 8 del PE, ripreso nell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d));
- l'obbligo di nominare i membri del consiglio di amministrazione sulla base dell'esperienza e della loro competenza nei settori di cui si occupa l'Agenzia (emendamento 22, ripreso nell'articolo 11, paragrafo 1);
- l'obbligo per il direttore esecutivo di rispondere alle richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro (emendamento 11 del PE, ripreso nell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a));
- la nomina/revoca del direttore esecutivo da parte del consiglio di amministrazione; la Commissione può, dal canto suo, proporre uno o più candidati (emendamento 14 del PE, ripreso nell'articolo 16, paragrafo 1);
- un articolo specifico riguardante la lotta contro la frode (emendamento 16 del PE, inserito come articolo 20).

b) *Emendamenti del Parlamento inseriti parzialmente nella posizione comune*

- La disposizione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, nel quale il Parlamento ha deciso di non essere rappresentato (emendamento 9 del PE, di cui si è tenuto conto nell'articolo 11 modificato). Considerati la modifica precitata e il ruolo più rilevante che l'Agenzia svolgerà rispetto agli Stati membri, l'articolo 11 è stato modificato in modo da prevedere che il consiglio di amministrazione sia composto di: un rappresentante di ogni Stato membro, quattro rappresentanti della Commissione e quattro professionisti dei settori maggiormente interessati designati dalla Commissione;
- la disposizione relativa alla procedura di preparazione del programma di lavoro. Il Consiglio ha stabilito che il direttore esecutivo presenti il programma di lavoro al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale modifica apportata all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) si avvicina allo spirito dell'emendamento 12 del Parlamento, che abolisce l'obbligo di far approvare in via preliminare il programma di lavoro dalla Commissione;
- la maggior parte delle disposizioni relative al bilancio dell'Agenzia (emendamento 15 del PE, ripreso nell'articolo 18);
- le disposizioni che si riferiscono alla valutazione dell'Agenzia, entro cinque anni dalla data in cui essa ha assunto le sue funzioni. Come proposto dal Parlamento, tale valutazione sarà esterna e realizzata previa consultazione con le parti interessate; i suoi

risultati saranno trasmessi al Parlamento europeo (emendamento 17 del PE, ripreso nell'articolo 22).

c) *Emendamenti del Parlamento che non sono stati inseriti nella posizione comune*

Gli emendamenti che non sono stati inseriti nella posizione comune riguardano i punti in appresso:

- la denominazione dell'Agenzia. Il Parlamento proponeva che la denominazione dell'Agenzia includesse un riferimento alla sua missione di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (emendamento 2 del PE). Il Consiglio non ha accolto tale proposta, ma ha accettato di inserire un chiaro riferimento a tale missione nell'articolo 1, in cui sono esposti gli obiettivi dell'Agenzia, nonché in tutte le altre disposizioni interessate, che si tratti di articoli o di considerando;
- il mandato del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, per il quale il Parlamento aveva proposto una durata di cinque anni (emendamento 10 del PE), e l'obbligo per il consiglio di amministrazione di riunirsi su richiesta del Parlamento o di sei dei propri membri (emendamento 23 del PE). In entrambi i casi, il Consiglio ha preferito il testo della proposta originaria della Commissione.

2. Nuovi elementi della posizione comune

Dei nuovi elementi introdotti dal Consiglio nella posizione comune si sottolineano i seguenti:

- riformulazione dell'articolo 2 riguardante i compiti dell'Agenzia, che non ne modifica nella sostanza il contenuto ma rende il testo più chiaro;
- riferimento alla trasparenza e alla protezione delle informazioni (articolo 4);
- soppressione del riferimento alla sede dell'Agenzia (articolo 5);
- definizione del regime linguistico dell'Agenzia (articolo 9);
- introduzione di una procedura specifica per l'adozione del programma di lavoro qualora la Commissione si esprima a sfavore di tale programma (articolo 10);
- rappresentanza di tutti gli Stati membri al consiglio di amministrazione e partecipazione di professionisti (e non di rappresentanti) dei settori interessati, non aventi diritto di voto (articolo 11);
- possibilità per il consiglio di amministrazione di esaminare punti specifici in assenza dei membri designati in qualità di professionisti dei settori interessati (articolo 13);
- nomina/revoca del direttore esecutivo con la maggioranza dei quattro quinti dei membri del consiglio di amministrazione (articolo 16);
- soppressione dell'articolo 17 relativo al controllo di legittimità.

D. OSSERVAZIONI

Alla luce di quanto precede, si possono fare le seguenti constatazioni:

- nella formulazione della sua posizione comune il Consiglio ha tenuto conto, in tutto o in parte, di un numero considerevole di emendamenti del PE;
- taluni nuovi elementi introdotti dal Consiglio nella proposta contribuiscono a renderne più chiaro il testo e a migliorarne la struttura;
- in linea di massima, il Consiglio mantiene lo spirito e l'obiettivo della proposta che consiste nel cercare di risolvere i problemi in materia di sicurezza dei trasporti marittimi e di protezione dell'ambiente marino.

Ciononostante, è necessario sottolineare taluni punti della posizione comune che sono suscettibili di creare problemi:

- i rappresentanti dei settori professionali sono esclusi e sostituiti da professionisti designati dalla Commissione che non hanno diritto di voto e che possono essere esclusi dalle riunioni del consiglio di amministrazione qualora lo si ritenga opportuno (articoli 11 e 13). Su questo punto il Consiglio si discosta dallo spirito della proposta della Commissione, nonché dagli emendamenti del Parlamento, intesi a garantire ai rappresentanti dei settori professionali una partecipazione su un piede di parità in seno all'Agenzia;
- particolare è, d'altro canto, la procedura introdotta dal Consiglio in relazione all'adozione del programma di lavoro dell'Agenzia, da applicare nel caso in cui la Commissione non sia favorevole a tale programma (articolo 10). Allo scopo di garantire l'equilibrio tra le due istituzioni, la posizione comune chiede, per l'adozione del programma di lavoro in questo caso specifico, o una maggioranza di due terzi dei membri, compresi i rappresentanti della Commissione, o l'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri. In tal modo si garantisce l'equilibrio tra Consiglio e Commissione, anche se la procedura decisionale diventa più complessa.

Oltre a questi elementi, la posizione comune dovrebbe essere riformulata in alcuni punti, per renderla più precisa senza modificare lo spirito del testo.

Al di là di queste riserve, la posizione comune va accolta favorevolmente in quanto risponde alla principale preoccupazione del Parlamento che è di rafforzare la sicurezza dei trasporti marittimi e di migliorare la protezione dell'ambiente marino. Riteniamo che la proposta vada approvata senza ritardi. Oggi, a più di due anni dal naufragio dell'Erika, l'opinione pubblica europea non sarebbe contenta di constatare che si tarda a porre in atto un provvedimento così importante come l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza marittima.